



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

CONVENZIONE IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA CON MODALITÀ ELETTRONICA (ART. 32 D.LG.VO 50/2016) PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI CAS (CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA) PER L'ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI - CODICE CIG 91602827D6 (Derivato).

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di marzo in Brindisi, presso la sede della Prefettura di Brindisi, Piazza Santa Teresa, 1, sono presenti:

da una parte la dott.ssa **Pasqua Erminia Cicoria**, nella qualità di Vice Prefetto Vicario, in rappresentanza del Ministero dell'Interno – **Prefettura di Brindisi** (di seguito anche “stazione Appaltante” Prefettura-U.T.G.) - codice fiscale n. 80001510744;

e dall'altra il **RTI Engel Italia srl** (mandataria) con sede legale a Salerno in Via Francesco Farao 4 (P.IVA 05044560653) e **Società Coop. Sociale RIPRO (mandante)** con sede legale a Taranto in Via Duca degli Abruzzi (P.IVA 03093910739) qui rappresentata dal **Sig.ra Ciaciulli Paola** nata a Napoli il 28/06/1974 c.f. CNCPLA74H68F839X in qualità di legale rappresentante.

LE PARTI PREMETTONO CHE

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 16 febbraio 2021, con il quale è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza di cui al decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dei centri di accoglienza di



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di cui all'articolo 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, con i relativi allegati;

VISTO il bando di gara CIG 881857457A ed i relativi allegati, pubblicati in conformità al citato DM, dalla Prefettura-UTG di BRINDISI;

RICHIAMATA la graduatoria approvata con l'aggiudicazione dell'Accordo quadro, di cui al provvedimento prot. n. 4734 del 24 gennaio 2022, da cui risulta stabilito l'ordine di priorità – fermo restando quanto previsto dall'art. 22.3 del disciplinare - dei soggetti a cui, al ricorrere delle esigenze, affidare la gestione dei servizi in parola;

PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro prot. 18269 del 21.03.2022 tra la Prefettura di Brindisi e il RTI Engel Italia srl di Salerno e Soc.Coop. Ri.Pro. di Taranto;

Tutto ciò premesso, i componenti, come innanzi costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse e gli atti allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Si intendono altresì parte integrante del contratto anche i seguenti documenti relativi alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto, che le parti dichiarano di aver sottoscritto prima e fuori dal presente atto per integrale accettazione e depositati agli atti della Stazione Appaltante, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se non materialmente allegati:
 - a) Disciplinare di gara;
 - b) Capitolato di appalto e relativi allegati
 - c) Patto di integrità;
 - d) Offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario
 - e) Offerta economica presentata dall'Aggiudicatario.

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. I servizi oggetto del presente contratto sono regolati dal disciplinare di gara e sono prestati secondo le disposizioni previste:
 - dall'accordo quadro stipulato in data 21.03.2022 e delle ulteriori fonti colà richiamate;
 - dal presente contratto
 - dal capitolato tecnico di appalto e relativi allegati (redatto conforme all'allegato 3-bis al D.M. 29.01.2021).
 - dall'offerta tecnica per quanto attiene alla organizzazione dei servizi, nonché all'offerta migliorativa prevista nella stessa;
2. L'aggiudicatario dell'appalto di gestione è definito Ente Gestore.
3. L'organizzazione dei servizi è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

4. La presente convenzione ha per oggetto la disponibilità, proposta in gara, di n. 200 posti di accoglienza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini stranieri nella provincia di Brindisi, da accogliere presso le seguenti strutture:
 - ex Hotel Green Garden a Carovigno (BR) in Via SS16 Km892 per n. 100 posti proposti
 - ex Hotel Carbrun a Carovigno (BR) in Via SS16 Km892 per n. 100 posti proposti
5. Per fronteggiare esigenze eccezionali e urgenti aventi carattere transitorio la Prefettura si riserva la facoltà di superare il limite del quinto d'obbligo previsto dal comma 12 dell'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di ricorrere, ai sensi del comma 1, lettera a) del medesimo decreto, modifiche contrattuali che comportano un aumento di natura economica nei limiti massimi del 50% dell'importo contrattuale.
6. Nei casi di cui al comma precedente, al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove maggiori esigenze, sulla base di un congruo criterio di proporzionalità. Le misure di adeguamento sono comunicate al direttore dell'esecuzione del contratto presso la Prefettura che ne valuta la congruità, richiedendo eventuali rettifiche, e in caso di riscontro positivo procede all'approvazione.
7. Il Gestore, sottoscrivendo la presente convenzione, dichiara sotto la sua personale ed esclusiva responsabilità che la struttura è dotata dei requisiti di agibilità ed abitabilità e che si impegna, in ogni momento, ad adeguare la struttura ad eventuali richieste della Prefettura o di altri Enti
8. Il gestore si impegna, inoltre, a chiedere il preventivo assenso della Prefettura qualora si renda necessario procedere ad un cambio di struttura. In ogni caso il gestore è consapevole che la Prefettura potrà a suo insindacabile giudizio negare l'autorizzazione al cambio di struttura e che in ogni caso quest'ultima dovrà essere in possesso dei requisiti di agibilità ed abitabilità che dovranno essere tempestivamente dimostrati e documentati.

Articolo 2

Erogazione di servizi e fornitura di beni

1. L'ente gestore assicura i seguenti servizi, secondo le norme del presente contratto, il bando ed il capitolato di gara e relativi allegati, in particolare, delle specifiche tecniche allegate al capitolato redatto secondo l'Allegato 3-bis al D.M. 29.01.2021, che ne costituiscono parte integrante, nonché secondo le modalità indicate nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

2. In aggiunta a quanto indicato nel capitolato il gestore si impegna ad effettuare le operazioni di trasporto degli ospiti dal punto di arrivo nella provincia di Brindisi alla sede della struttura di accoglienza.

3. L'Ente Gestore s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura ed alla Prefettura.

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.

2. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.

3. I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore.

Articolo 4

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Il servizio comprende:

- a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
- b) pulizia e disinfezione degli uffici;
- c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- d) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
- e) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta previ accordi tra la Prefettura e gli enti locali; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
- f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- g) raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
- h) cura delle aree verdi.

2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nelle allegate specifiche tecniche e nell'allegata tabella "Frequenze pulizia"

Articolo 5

Personale

1. L'ente gestore, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all'appalto, si impegna a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari.

2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'ente gestore, conformemente a quanto previsto da apposita clausola sociale nel bando e nel disciplinare di gara, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore e di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.

4. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sarà rappresentata dalle figure indicate nella tabella di cui all'Allegato A delle specifiche tecniche, così come integrate dall'offerta migliorativa presentata dalla Ditta in fase di gara. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

5. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili,



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella di cui all'Allegato A delle specifiche tecniche.

6. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.

7. L'ente gestore riconosce alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'ente gestore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

Articolo 6

Direttore del centro

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 2.

2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

3. Il direttore del centro provvede inoltre:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28.01.2008 n. 25;
- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura.

Articolo 7

Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui all'articolo 2, lettera C), punto 3 del capitolato.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'ente gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L'ente gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. L'ente gestore garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. E' a carico dell'ente gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
5. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
6. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'Interno.

Articolo 9

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.
Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti a totale carico del Gestore.

Articolo 10

Importo del contratto di appalto

1. Per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto la Prefettura corrisponderà alla ditta appaltatrice i seguenti importi unitari:
 - € 28,10 (euro ventotto/10) al netto del ribasso d'asta dello 3,10%, oltre IVA pro capite/pro die per ciascun ospite accolto, per il servizio di cui alle lett. A), B) e C) dell'art. 2;
 - € 290,70 (euro duecentonovanta/70) al netto del ribasso d'asta dello 3,10%, oltre IVA per ogni kit fornito in primo ingresso e un turn over di 2 volte l'anno;
 - € 5,00 (euro cinque) una tantum per ogni ospite accolto per scheda telefonica;
 - € 2,50 (euro due/50) (*pocket money*) pro capite/pro die per ciascun ospite accolto.
2. L'importo massimo complessivo del presente contratto (I.V.A. esclusa), stimato in base alla capacità ricettiva delle strutture per n. 200 posti, è quantificato in € 2.351.080,00 (euro duemilioneitrecentocinquantunomilaottanta/00), per 12 mesi compresi costi per la sicurezza.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

3. L'aggiudicatario prende atto che l'importo indicato al precedente punto 2 è da intendersi stimato quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Articolo 11

Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi nascenti dal presente Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lg.vo 50/2016, l'Aggiudicatario dovrà produrre, entro 10 giorni dalla presente, garanzia definitiva per il 10% del valore dell'appalto (*ridotta al 50% in caso di presenza di certificazione di qualità dell'azienda*) sotto forma di polizza fidejussoria. La mancata presentazione della polizza comporta l'immediata risoluzione del contratto e

Articolo 12

Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Per fronteggiare esigenze eccezionali e urgenti aventi carattere transitorio la Prefettura si riserva la facoltà di superare il limite del quinto d'obbligo previsto dal comma 12 dell'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di ricorrere, ai sensi del comma 1, lettera a) del medesimo decreto, modifiche contrattuali che comportano un aumento di natura economica nei limiti massimi del 50% dell'importo contrattuale.
3. Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.
4. Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella Allegato A delle specifiche tecniche. Le misure di adeguamento sono comunicate al direttore dell'esecuzione del contratto che ne verifica la corrispondenza e in caso di riscontro positivo procede all'approvazione.

Articolo 13

Durata dell'appalto e opzione di rinnovo

1. La durata dell'appalto è di 12 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione, **qui stabilita per il 1 aprile 2022**, e rinnovabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi,
2. In caso di rinnovo, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione avente ad oggetto principalmente l'eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.
3. La Prefettura comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere al rinnovo del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. In caso contrario la Prefettura comunicherà la volontà di non rinnovo almeno 15 giorni prima della scadenza.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

4. Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.
5. Alla scadenza la Prefettura si riserva l'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del soprarichiamato Decreto Legislativo 50/2016 e smi per il tempo occorrente all'espletamento delle procedure connesse all'indizione del nuovo bando di gara e comunque per il periodo necessario all'attivazione delle nuove strutture aggiudicate, per permettere il mantenimento dell'accoglienza dei cittadini stranieri, nel caso non possa essere disposta altra soluzione.

Articolo 14

Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo art. 21.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo art. 26.
5. Nel caso di temporanea inattività del centro di cui al precedente comma e di ripresa degli eventi di sbarco, il gestore è obbligato a ripristinare la normale funzionalità della struttura entro il tempo stabilito dalla Prefettura e comunque non superiore alle 8 ore dalla relativa segnalazione.

Articolo 15

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.105 del decreto legislativo n. 50/2016, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.
2. L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Prefettura, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura revocherà l'autorizzazione.
4. L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

5. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lg.vo n.50/2016, deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, senza alcun ribasso.
7. L'aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lg.vo n.50/2016.
9. Il Ministero dell'interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'interno e la Prefettura da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

Articolo 16

Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

1. L'ente gestore e gli aggiudicatari dei servizi prestazionali si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 17

Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione di cui all'art.101 del D.Lg.vo 50/2016, come indicato nel disciplinare di gara, è individuato nel dirigente pro-tempore dell'Area IV della Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce all'aggiudicatario le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.
In particolare, il direttore dell'esecuzione:
 - a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
 - b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
 - c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

- e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
 - f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
 - h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
 - i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
 - j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
 - k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.

Articolo 18

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'Interno, svolge controlli periodici del centro, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche del centro, anche mediante proprio personale.
3. I controlli del centro sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto.
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 20.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

Articolo 19

Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

1. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 20

Penali

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

3. La Prefettura, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 21

Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 9, del regolamento;
- c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
- d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
- e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 20 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
- f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 19 del presente capitolato;
- g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- h) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
- i) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.
- l) in caso di mancata o venir meno disponibilità di strutture di accoglienza.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 22

Esecuzione in danno

1. La Prefettura, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Articolo 23

Corrispettivi

1. Il calcolo del corrispettivo di cui al precedente articolo 10 è effettuato:

- per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C) del capitolato di appalto, sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;

- per i servizi di cui all'art. 2 lettera D) del capitolato d'appalto, sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica), e al *pocket money*.

Articolo 24

Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art 23 dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate.

2. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice univoco della Prefettura (1EQ4BQ), il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello split payment previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

3. L'aggiudicatario trasmette alla Prefettura, con cadenza mensile, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

4. In conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:

a) L'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

- il registro delle presenze degli ospiti;
- il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;

b) L'aggiudicatario trasmette inoltre:

- il rendiconto dei costi sostenuti;
- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
- i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
- l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

5. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto e sempre che risultino accreditati i fondi ministeriali sul pertinente capitolo di spesa.

6. Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e, nel caso, del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

8. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura.

9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

10. La Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Articolo 25

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

a) a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

b) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 del presente contratto.

Articolo 26

Recesso dal contratto

1. La Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La Prefettura può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

3. In caso di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 27

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura che dovrà accettarle o rifiutarle entro 30 giorni. L'eventuale silenzio è assenso.

2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

3. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.

4. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 28

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 29

Consenso al trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, per l'adempimento di obblighi di legge e per eventuale contenzioso. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili.

Articolo 30

Patto di integrità

1. Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Articolo 31

Definizione delle controversie

1. Per le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Brindisi, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 32

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto dovrà farsi riferimento alle norme di settore e a quanto stabilito nel capitolato d'appalto relativo alla tipologia di centri oggetto del presente contratto,



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

allegato alla circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n. 4827 del 24 febbraio 2021.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia ai contenuti dell'accordo quadro sottoscritto fra le parti in data 21 marzo 2022.
3. Il presente contratto viene stipulato sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92, 3° comma, del Decreto legislativo n.159/2011 e s.m.i.

Articolo 33

Domicilio delle Parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale a Salerno in Via F. Farao n. 4
- la Stazione Appaltante Prefettura-UTG elegge il proprio domicilio presso la sede di Brindisi in Piazza Santa Teresa n. 1.

Articolo 34

Spese di Contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula del contratto così come, in caso d'uso, saranno a carico dell'appaltatore le spese di registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. RTI EngelItalia/Ri.Pro.
Il Legale rappresentante
Sig.ra Ciaciulli Paola

p. la Prefettura U.T.G. di Brindisi
Il Vice Prefetto Vicario
Dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria